

STATUTO

L'APE MAYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BITETTO BA VIA GIUSEPPE
ABBRUZZESE 21- 31/A

Numero REA: BA - 192558

Codice fiscale: 01223590728

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	DENOMINAZIONE	
	ART. 1 E' costituita una Società Cooperativa denominata	
	"L'APE MAYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si	
	applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi	
	speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia	
	di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	SEDE	
	ART. 2 La Cooperativa ha sede legale in Bitetto. Il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci. La Cooperativa	
	potrà istituire succursali, agenzie, rappresentanze,	
	recapiti, uffici ed istituti in qualsiasi parte della	
	Repubblica Italiana e sopprimerli, ove necessario.	
	DURATA	
	ART. 3 La Cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o	
	anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.	
	SCOPO ED OGGETTO	
	ART. 4 (Scopo mutualistico) La cooperativa, secondo i	
	principi della mutualità e senza fini di speculazione	
	privata, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, si	
	propone di perseguire in modo organizzato l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e alla	

	integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento	
	di attività diverse, così come riportate al successivo art. 4	
	bis, coerentemente anche a quanto disposto dalla Legge della	
	Regione Puglia n. 21/93. Nello specifico, la cooperativa si	
	propone quale scopo principale, ma non esclusivo, di	
	favorire, integrare e sostenere la collaborazione delle	
	famiglie per lo sviluppo della personalità di genitori e	
	figli curandone la formazione intellettuale, umana e	
	spirituale nonché di concorrere, inoltre, alla promozione	
	umana e sociale della Comunità civile attraverso il sostegno	
	ai nuclei familiari, in particolare quelli in stato di	
	bisogno.	
	La cooperativa, inoltre, ha per scopo quello di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata, la continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per	
	gli effetti di cui alla legge 142/2001. Per il raggiungimento	
	e in funzione di quanto sopra la cooperativa intende operare	
	attraverso le attività di cui al successivo articolo 4 bis),	
	mediante l'erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge n. 381 del 8	
	novembre 1991.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche di soggetti diversi dai soci.	
	Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve	

	rispettare il principio della parità di trattamento.	
	Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni	
	ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	ovvero in qualsiasi altra forma, anche di nuova introduzione	
	nell'ordinamento italiano.	
	Art. 4 bis (oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, come definito dal	
	precedente articolo 4 di questo statuto, la Cooperativa potrà	
	svolgere le seguenti attività:	
	a) servizi socio-sanitari con particolare riferimento	
	all'assistenza agli anziani, domiciliare e non;	
	b) servizio di ludoteca;	
	c) attività di animazione con finalità educative e di	
	socializzazione;	
	d) nell'ambito della sicurezza sociale: la prevenzione, la	
	terapia, la riabilitazione a livello individuale, familiare	
	e sociale;	
	e) nell'ambito dello sviluppo culturale - educativo:	
	l'ideazione, la produzione, l'allestimento e la gestione di	
	spettacolo di teatro ragazzi, in funzione preventiva,	
	educativa e riabilitativa;	
	f) l'organizzazione e la gestione di mostre e manifestazioni	
	attinenti l'oggetto sociale; l'attività di animazione e	

	socializzazione organizzando feste di compleanno e di	
	animazione esterna;	
	g) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione,	
	qualificazione ed aggiornamento professionale per gli	
	operatori del settore;	
	h) l'organizzazione e la gestione di vacanze o soggiorni	
	sociali in ambito educativo e didattico;	
	i) l'organizzazione di corsi propedeutici alla musica, al	
	canto, alle lingue straniere;	
	j) l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole	
	materne, scuole private in genere, servizi di doposcuola;	
	k) istituzione e gestione di strutture educativo -	
	assistenziali per i minori;	
	l) istituzione e gestione di centri polifunzionali, centri	
	sociali, centri ludici con annessi servizi all'utenza;	
	m) istituzione e gestione di servizi di segretariato sociale;	
	n) istituzione e gestione di servizi di assistenza e recupero	
	sociale di soggetti svantaggiati;	
	o) attività di promozione dell'informazione sui temi	
	riguardanti la prima infanzia;	
	p) la formazione di addetti all'assistenza domiciliare del	
	bambino;	
	q) istituzione di corsi di preparazione al parto e al	
	dopoparto;	
	r) istituzione e gestione di case di riposo;	

	s) istituzione e gestione case famiglia;	
	t) istituzione e gestione di case protette;	
	u) istituzione e gestione strutture chiamate "dopo di noi"	
	v) iniziative di carattere assistenziale, ricreativo,	
	turistico e culturale a favore dei soci e delle loro famiglie	
	w) acquisti o costruzioni di immobili da destinare a fini	
	sociali dotandoli delle relative attrezzature, usufruendo di	
	tutte le disposizioni di legge per la concessione di mutui,	
	sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali;	
	La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui	
	sopra si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo scopo aziendale; costituirà altresì fondi	
	per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il	
	potenziamento aziendale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra indicate, che sia	
	strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché	
	compiere - sempre purché strumentali per il raggiungimento	
	dello scopo sociale - tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di qualsiasi altra natura necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi,	
	nonché, fra l'altro a sola indicazione esemplificativa:	
	1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, sempre se svolgono attività analoghe e	

	comunque accessorie all'attività sociale;	
	2. dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussori;	
	3. concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperativa;	
	4. la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento per la	
	raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto	
	sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio fra il pubblico sotto ogni forma di conformità del	
	D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed	
	integrazioni. A tal fine la cooperativa potrà utilizzare	
	finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi Regionali,	
	Nazionali e Comunitarie.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e	
	trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e	
	gli altri Enti Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa	
	permettere lo sviluppo della società.	
	SOCI ORDINARI E SOCI VOLONTARI	
	ART. 5 I numero dei soci è illimitato ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	

	Possono essere soci i lavoratori persone fisiche di ambo i	
	sessi che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età	
	ed abbiano maturato una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa	
	sociale, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti	
	stabiliti dal D.L. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e	
	successive modificazioni.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con la Cooperativa, salvo	
	espressa e temporanea autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo, dopo l'ammissione.	
	Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 142/2001 ogni	
	socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti	
	tipi di lavoro: subordinato, autonomo, di collaborazione	
	coordinata e continuativa. Tra socio lavoratore e cooperativa	
	sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di	
	lavoro prevista dal Decreto legislativo 276/03 purché	

	compatibile con la posizione di socio lavoratore.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea ai sensi della suddetta legge n. 142/2001.	
	La Cooperativa può ammettere anche SOCI VOLONTARI in numero	
	che non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento)	
	del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in	
	apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano	
	i contratti collettivi e le norme in materia di	
	lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme	
	in materia di assicurazione contro gli infortuni e le	
	malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la	
	totalità dei soci.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere	
	utilizzate in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto a quelle degli operatori professionali.	
	Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposito	
	regolamento interno.	
	SOCI SPECIALI	
	ART. 6 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	

	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbono completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa. Ai soci speciali può essere	
	erogato il ristorno, previsto al successivo articolo 20,	
	anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai	
	costi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	di capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio,	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	

	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'art. 10 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente	
	statuto.	
	DOMANDA DI AMMISSIONE	
	ART. 7 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere	
	l'indicazione:	
	- del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	- delle attitudini lavorative;	
	- dell'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore né superiore al	
	limite fissato dalla legge;	
	- della dichiarazione di volersi attenere al presente	
	statuto, al regolamento ed alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'organo	

	amministrativo. L'organo amministrativo, accertata	
	l'esistenza dei requisiti richiesti e l'inesistenza delle	
	cause di incompatibilità previste dalla legge o dal presente	
	statuto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione	
	deve essere comunicata all'interessato, e diventerà operativa	
	e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del	
	nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti della quota	
	sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi	
	annualmente dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio, su proposta dell'organo amministrativo. Trascorso	
	un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera	
	diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda l'Organo amministrativo,	
	entro sessanta giorni dalla delibera, deve motivare il	
	rigetto e comunicarlo agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	prossima successiva convocazione.	
	OBBLIGHI E DIVIETI DEI SOCI	
	ART. 8 I soci sono obbligati:	
	- al versamento delle quote sottoscritte con le modalità pre	

	viste dal successivo art. 18;	
	- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo e dell'eventuale	
	tassa di ammissione;	
	all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività	
	dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa;	
	gli stessi concorrono alla gestione dell'impresa, partecipano	
	all'elaborazione dei programmi ed alle decisioni concernenti	
	le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda.	
	E' fatto divieto di iscriversi contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano altri scopi sociali ed esplichino	
	un'attività concorrente, nonché, senza espresso assenso	
	dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a	
	favore di imprese esercenti attività uguale ed analoga a	
	quella della cooperativa.	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	ART. 9 La qualità di socio si perde:	
	- per recesso;	
	- per esclusione;	
	- per causa di morte.	
	RECESSO	
	ART. 10 (Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio;	

	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in condizione di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali, in particolare per	
	trasferimento della propria residenza in luogo lontano dalla	
	zona ove si esplica l'attività sociale;	
	- in caso in cui il rapporto di lavoro - subordinato,	
	autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	- Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso. La dichiarazione di recesso deve	
	essere comunicata alla società con raccomandata, anche a	
	mano. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione di	
	accoglimento della domanda da parte dell'Organo	
	amministrativo.	
	ESCLUSIONE	
	ART. 11 L'esclusione sarà deliberata dall'Organo	
	Amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	

	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	b) che senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	d) che non si trovi più in condizione di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	f) che perda i requisiti previsti per la partecipazione alla	
	Cooperativa;	
	g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come delimitato	
	dall'articolo 1455 del codice civile;	
	h) che sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito	
	o sia stato condannato ad una pena che comporti	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci	
	da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	ART. 12 I soci receduti od esclusi, hanno diritto al rimborso	

	del valore nominale delle quote versate, aumentato del valore	
	ad esse eventualmente attribuito per rivalutazione e/o	
	ristorno qualora sussista il patrimonio della società. La	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa	
	operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta	
	giorni dall'approvazione del bilancio.	
	MORTE DEL SOCIO	
	ART. 13 In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata, si	
	matura, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo, tranne nel caso in cui gli eredi non	
	volessero delegare uno di loro stessi, avente i requisiti per	
	essere socio a succedere nella quota del defunto.	
	TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO	
	ART. 14 I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	defunto, dovranno richiedere il rimborso delle quote entro il	
	termine di prescrizione previsto dalla legge. Gli eredi del	
	socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	

	di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risultino	
	quali sono gli aventi diritto e la nomina di un unico	
	delegato alla riscossione.	
	Le quote, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto, saranno devolute con deliberazione	
	dell'organo amministrativo a riserva legale.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 15 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un nu	
	mero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non	
	inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge.	
	b) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	c) dalla riserva legale;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni	
	fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi o in previsione di rischi futuri;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ	
	sta per legge o per statuto.	
	ART. 16 Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante la	
	vita sociale o all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 17 Per le obbligazioni sociali risponde solo la società	
	col suo patrimonio, conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	

	ART. 18 Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate	
	e precisamente:	
	a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il restante entro tre mesi.	
	ART. 19 Le quote sono sempre nominative. Non possono essere	
	sottoposte a pegno o vincoli, né - fatto salvo il diritto di	
	recesso - essere cedute e si considerano vincolate a favore	
	della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligai	
	zioni contratte dai soci con la società.	
	BILANCIO DI ESERCIZIO	
	ART. 20 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni	
	di legge.	
	In particolare l'organo amministrativo documenta nella nota	
	integrativa la condizione di prevalenza ai sensi dell'art.	
	2513 c.c..	
	L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla	
	distribuzione degli utili destinandoli:	
	a) a non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti	

	ai sensi del primo comma dell'art.11 della Legge 31 gennaio	
	1992 n.59;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	e) la restante parte a riserve straordinarie indivisibili.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera,	
	inoltre, sulla destinazione del ristorno , nel rispetto delle	
	vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione	
	del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera	
	di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà	
	avvalersi delle facoltà prevista dall'ultimo comma	
	dell'art.2545 sexies. La qualità di socio è indispensabile	
	per il diritto al ristorno. La disciplina dei ristorni è	
	regolamentata dal regolamento interno.	
	Il socio ha diritto al dividendo dall'esercizio successivo a	
	quello in cui versa le quote sociali.	
	Le integrazioni sulle retribuzioni decorrono dall'inizio	

delle prestazioni.	
ORGANI SOCIALI	
ART. 21 Sono organi della società:	
a) l'assemblea dei soci;	
b) l'organo amministrativo;	
c) l'organo di controllo.	
ASSEMBLEE	
ART. 22 L'assemblea deve essere convocata dagli	
amministratori anche fuori dalla sede sociale purché in	
Italia.	
La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente	
l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della	
seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore	
dopo la prima, da inviarsi al domicilio dei soci almeno dieci	
giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata,	
anche a mano.	
In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
valida quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti	
gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, e	
nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'organo	
amministrativo potrà a sua discrezione, e in aggiunta a	
quella obbligatoria stabilita al primo comma, usare qualunque	
altra forma di pubblicità diretta a diffondere fra i soci	
l'avviso di convocazione.	

	ART. 23 L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio;	
	2) procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	3) procede alla nomina del Collegio Sindacale e del	
	Presidente;	
	4) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli	
	amministratori e la retribuzione annuale dei sindaci;	
	5) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolte dall'organo amministrativo;	
	6) approva e modifica i regolamenti previsti dal presente	
	statuto;	
	7) delibera le modifiche dell'atto costitutivo;	
	8) delibera il compimento di operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	9) delibera sulla proroga della durata, sullo scioglimento	
	della cooperativa, sulla nomina, sostituzione e poteri dei	
	liquidatori;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, riservate alla sua competenza dalla legge e	
	dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	amministratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni quando ricorrano le condizioni di cui	

	all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea si riunisce tutte la volte che l'organo	
	amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta	
	scritta, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	ART. 24 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente	
	costituita quando intervengano personalmente o per delega	
	tanti soci che rappresentino la metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea regolarmente costituita ai sensi dei commi	
	precedenti, sia in prima che in seconda convocazione,	
	delibera a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti,	
	salvo che nei casi previsti dai numeri 6, 7, 8 e 9	
	dell'articolo precedente, nei quali è richiesto il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più	
	uno dei voti spettanti ai soci. Nei casi previsti dai numeri	
	7 e 9 la relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da	
	notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c.	
	ART. 25 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano o per divisione. Il voto può essere	

	espresso per corrispondenza o mediante altri mezzi di	
	comunicazione. In tal caso l'avviso di comunicazione deve	
	contenere per esteso la deliberazione proposta.	
	ART. 26 Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che	
	risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non amministratore, né sindaco, ma che abbia diritto	
	di voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di tre soci. Le deleghe devono essere	
	conservate agli atti sociali. Per i soci speciali si applica	
	l'art. 6 del presente statuto. Per quanto non previsto si	
	applicano le regole di cui agli articoli 2538 e seguenti del	
	Codice Civile, integrate da quelle previste dall'Assemblea	
	nella Società a responsabilità limitata.	
	ART. 27 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	
	dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o da persona	
	designata dall'assemblea medesima.	
	L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, quando	
	occorrano, due scrutatori. Il Presidente dell'assemblea	
	verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità	
	e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento	
	ed accerta i risultati delle votazioni. Le deliberazioni	
	devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal	

	segretario.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 28 La società può essere alternativamente amministrata,	
	con scelta da adottarsi dai soci ai sensi di legge, da un	
	Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre a cinque membri, maggioranza degli	
	amministratori è scelta tra i soci lavoratori iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione	
	resteranno in carica fino a dimissioni o revoca o per quel	
	tempo che sarà stabilito dai soci all'atto della nomina.	
	E' ammessa la rieleggibilità.	
	Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, il	
	Consiglio stesso elegge tra i suoi membri il presidente; può	
	eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei	
	casi di assenza o impedimento. Esso è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due	
	consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera	
	raccomandata, anche a mano, da inviarsi o consegnarsi non	
	meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo	
	che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza	

	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei	
	presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	Il consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad uno o	
	più amministratori delegati, determinando il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In	
	ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle	
	materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	ART. 29 Qualora venga a mancare uno o più dei consiglieri di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi	
	previsti dall'articolo 2386 comma 1 del codice civile, purché	
	la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e	
	comunque da amministratori nominati dall'assemblea. Se viene	
	meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	ART. 30 L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa,	
	escluso solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle	

	prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice	
	civile in materia di mutualità prevalente.	
	Spetta, tra l'altro, a titolo esemplificativo, all'organo	
	amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci;	
	c) compilare i Regolamenti da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea;	
	d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale;	
	e) assumere e licenziare il personale della Società,	
	fissandone le massime retribuzioni;	
	f) dare l'adesione della società ad altri Organismi	
	cooperativistici;	
	g) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;	
	h) stabilire, annualmente, l'importo della tassa di	
	ammissione e della quota annua per spese generali;	
	i) concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti	
	l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	l) indicare in occasione delle approvazioni del bilancio di	
	esercizio, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e	
	2429 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	

	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies del codice	
	civile. Nella medesima relazione gli amministratori devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci;	
	m) conferire procure, anche ad lites, per singoli atti o	
	categorie di atti, nominare un Direttore, scelto anche fra	
	non soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.	
	ART. 31 L'amministratore unico o gli amministratori hanno la	
	rappresentanza generale della società verso i terzi ed in	
	giudizio.	
	Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di	
	Amministrazione, la rappresentanza generale della società	
	spetta al presidente, e, in caso di suo impedimento, al Vice	
	Presidente e agli amministratori delegati (nei limiti della	
	delega), se nominati.	
	La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori,	
	istitutori, procuratori e preposti nei limiti dei poteri	
	determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 32 Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di	
	Controllo ai sensi dell'art. 2543 c.c., la società deve	
	nominare un Organo di Controllo composto, a scelta dei soci e	
	con decisione assunta al momento della nomina, da un solo	
	membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti -	

	in possesso dei requisiti di legge - o un revisore - in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	Si applica l'art. 2477 codice civile.	
	Il loro compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della	
	nomina.	
	ART. 33 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Esercita, inoltre, il controllo contabile; in relazione a ciò	
	l'organo eventualmente nominato dovrà essere integralmente	
	costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano,	
	inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 c.c.	
	SCIoglimento	
	ART. 34 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,	
	scegliendoli preferibilmente tra i soci.	
	DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	ART. 35 In caso di cessazione della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente	
	maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

	CLAUSOLA ARBITRALE	
	ART. 36 Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i	
	soci, i loro eredi e la società in ordine all'interpretazione	
	ed esecuzione del rapporto sociale, escluse quelle rimesse	
	alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, saranno	
	devolute al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre	
	membri, da nominarsi su istanza della parte più diligente,	
	dal Presidente della Camera di Commercio di Bari. Gli arbitri	
	giudicheranno con arbitrato irrituale, in via bonaria ed	
	amichevole, senza formalità di procedura e con giudizio	
	inappellabile.	
	REGOLAMENTI	
	ART. 37 L'organo amministrativo dovrà predisporre i	
	regolamenti interni richiamati dal presente statuto ovvero	
	dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per	
	meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa,	
	soprattutto in relazione ai rapporti tra la società ed i	
	soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste	
	dal precedente art. 24,	
	PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE,	
	DEVOLUZIONE	
	ART. 38 Le clausole mutualistiche previste all'art. 2514 del	

30 di 31

31 di **31**